



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott.ssa Marcella Angelini

Presidente

Dott.ssa Maria Rita Serri

Consigliere

Dott. Luca Mascini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di appello iscritta al n. 547/2024 R.g.l.,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Piacenza n. 1168 del 26/29.7.2024
avente ad oggetto: procedimento *ex art.* 28 del D.lgs. n. 150/2011 e art. 44 del
d.lgs. n. 286/1998;

promossa da:

I.N.P.S., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Maddalena Berloco e
Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Bologna (BO), presso l'Ufficio legale
della Sede Provinciale dell'Istituto stesso – appellante

nei confronti di:

Rey Torres Randolph Ricardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto
Guariso e Livio Neri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano –
appellato

posta in decisione all'udienza collegiale del 6.2.2025,
viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte,
udita la relazione della causa fatta dal relatore dott. Luca Mascini;
esaminati gli atti e i documenti di causa,

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto

1. La vicenda processuale per cui è causa ed i fatti storici ad essa sottesi sono esaustivamente sintetizzati nella gravata ordinanza, ove si ha modo di leggere al riguardo che: *“Randolf Ricardo REY TORRES ha convenuto in giudizio l’INPS innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Piacenza per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto dall’INPS consistente nell’aver negato al ricorrente, per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui all’art. 2 DL 13/3/88 n. 69 (convertito in L. 13.5.88 n. 153) in relazione al nucleo familiare composto dalle figlie minori residenti all’estero e dalla moglie, come invece consentito ai lavoratori italiani; 2) al fine di rimuovere gli effetti della predetta discriminazione, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l’ANF per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 computando nel nucleo familiare le figlie minori residenti in Ecuador per l’intero periodo e la moglie residente in Ecuador per il periodo 1/2/2018 – 28/11/2018 e residente in Italia per il periodo 29/11/2018 – 28/2/2022, secondo le medesime modalità e i medesimi requisiti che l’INPS applica ai lavoratori con cittadinanza italiana aventi familiari all’estero; 3) condannare l’INPS a pagare al ricorrente la somma di € 9.434,66 o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 a titolo di ANF o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l’accertata discriminazione; 4) in estremo subordine condannare l’INPS a pagare a favore della signora Calva Castillo Danny Del Pilar la somma di € 9.434,66 o la diversa somma che risulterà dovuta per il periodo 1/7/2017 – 28/2/2022 a titolo di ANF con riferimento alle figlie o, in subordine, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per l’accertata discriminazione; 5) condannare l’INPS al pagamento delle spese di lite (comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. A sostegno della sua domanda, il ricorrente ha dedotto:*

- di essere cittadino ecuadoregno, di vivere in Italia dal 2010 e di essere titolare dal 2016 di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di durata illimitata; precedentemente, di essere sempre stato titolare di permesso unico lavoro, sempre restituito alle competenti Questure in sede di rinnovo (doc. 1 parte ricorrente);

- di lavorare regolarmente in Italia dal 2010 e, per il periodo oggetto di causa, di essere stato dipendente di RG Servizi Società Cooperativa (doc. 2 parte ricorrente);

- di avere due figlie, nate in Ecuador ed ivi ancora residenti (docc. 3 e 4 parte ricorrente);
- di essere divorziato dalla madre delle minori, Calva Castillo Danny Del Pilar, sin dall'anno 2014, che, all'atto di divorzio, era stato disposto l'affido condiviso delle figlie e di aver sempre provveduto al mantenimento di entrambe (doc. 5 parte ricorrente);
- di aver contratto un secondo matrimonio con Samantha Anabella Calvas Morocho, la quale risiedeva con lui in Italia, per il periodo 27.11.2018 - 28.02.2022, in seguito a ricongiungimento familiare (docc. 6, 7 e 8 parte ricorrente);
- che presentava all'INPS domanda di autorizzazione ad includere nel nucleo familiare, a far data dal 01.07.2017, ai fini del riconoscimento degli ANF, le figlie minorenni residenti in Ecuador (doc. 9 parte ricorrente) ma la stessa veniva respinta;
- di aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto ricevuto (doc. 10 parte ricorrente), parimenti rigettato in data 28.04.2022 (doc. 11 parte ricorrente);
- di aver, altresì, presentato domande di pagamento ANF con riferimento alla moglie Calvas Morocho (sia per il periodo di residenza all'estero – dal 01.02.2018 al 28.11.2018 – sia per il periodo di residenza in Italia – dal 29.11.2018 al 28.02.2022) e alle due figlie residenti all'estero (doc. 12 parte ricorrente);
- che, per gli anni oggetto di causa, le figlie non disponevano in Ecuador (né altrove) di alcun reddito e, non godevano, né in Ecuador, né altrove, di alcun trattamento analogo agli ANF e lui provvedeva interamente al loro sostentamento; invero, aveva sempre corrisposto mensilmente alle figlie una somma compresa tra € 280,00 e € 600,00 tramite bonifico effettuato con Western Union o MoneyGram alla propria sorella Martha Isabel Orellana Torres o al proprio nipote Carlos Fabian Ponce Orellana, i quali avevano sempre consegnato l'intero importo alle figlie del ricorrente (docc. 12 e 13 parte ricorrente);
- che Calva Castillo Danny Del Pilar, sua ex moglie e madre delle sue figlie, non aveva mai disposto in Ecuador di alcun reddito; pure Samantha Anabella Calvas Morocho non aveva mai posseduto alcun reddito in Ecuador ma aveva svolto attività di lavoro subordinato a partire dal 2019;
- di non aver percepito, per gli anni oggetto di causa, altro reddito se non quello derivante dal rapporto di lavoro e risultante dai modelli CU e 730 (docc. 2 e 14 parte ricorrente).

Ciò premesso, parte ricorrente ha sostenuto la natura illegittima del diniego dell'INPS in quanto contrastante con i principi comunitari di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri titolari di un permesso di lungo periodo. Parte ricorrente ha, quindi, richiamato la giurisprudenza comunitaria secondo cui non può essere negato l'assegno familiare al soggiornante di lungo periodo (o al titolare di un permesso unico), adducendo, come motivazione, che i suoi familiari risiedono in un paese terzo. Infatti, tale beneficio viene accordato ai cittadini italiani indipendentemente dal luogo in cui i risiedano i loro familiari. Ritenuta la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'INPS e richiamata giurisprudenza di merito pronunciata in casi analoghi, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.

1.1) L'INPS si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 30.10.2023, chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo l'errore nella scelta del rito (sommario di cognizione). Eccepiva l'improponibilità del ricorso per carenza della previa domanda di pagamento di anf/prest con riguardo al periodo ante 29.04.2018 e la prescrizione del diritto relativamente al periodo stesso. Nel merito, sottolineava che l'assegno per il nucleo familiare rappresentava una prestazione accessoria ed integrativa di sostegno del reddito e non una prestazione essenziale, ai fini della corretta applicazione della direttiva 2003/109/CE. Contestava la natura discriminatoria del diniego dell'ente. Contestava l'assenza della documentazione necessaria, a corredo delle domande presentate, che attestasse la composizione del nucleo familiare e del reddito posseduto. Contestava la diretta applicabilità nell'ordinamento interno della direttiva 2003/109/CE. Contestava i conteggi inerenti all'importo rivendicato. Assumeva l'infondatezza del ricorso per difetto di allegazione e prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere”.

In assenza di attività istruttoria, la causa era decisa nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c.

Il Tribunale di Piacenza definiva la vertenza con l'ordinanza in epigrafe indicata, così statuendo: “1. dichiara il carattere discriminatorio della condotta di diniego opposta da INPS al ricorrente Randolph Ricardo REY TORRES (c.f. RYTRDL74S28Z605G) per il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del d.l. n. 69/88 e per l'effetto: 2. ordina ad INPS di cessare la condotta discriminatoria e di rimuoverne gli effetti; 3. condanna INPS al pagamento dell'assegno per il nucleo familiare in favore del ricorrente, nella misura di € 9.434,66, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo; 4. condanna INPS a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio e liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre rimborso 15%, oltre IVA qualora dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari”.

Il Giudice di prime cure, in estrema sintesi, disattese le eccezioni preliminari/pregiudiziali sollevate dall'I.N.P.S., innanzi menzionate, riteneva sussistente la condotta discriminatoria denunciata (richiamando sul punto, in particolare, la sentenza della Corte di Giustizia del 25.11.2020, causa C-303/19; Corte Costituzionale sentenza n. 67 del 11.3.2022 e Cass. civ., sez. lavoro, ord. 9.11.2022, n. 33016) e verificava la spettanza nei suoi confronti dell'A.N.F. per l'intero periodo dedotto in causa.

2. Con ricorso depositato telematicamente in data 22.8.2024, l'I.N.P.S. ha spiegato appello nei confronti della predetta ordinanza, chiedendo che questa Corte voglia: *“in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata; in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza n. cronol. 1168/2024 del 26.7.2024, pubblicata il 29.7.2024, (R. G. n. 304/2023) emessa dal Giudice Unico del Tribunale di Piacenza, in via preliminare/pregiudiziale, dichiarare il ricorso avversario improponibile per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'Anf lavoratori dipendenti con riguardo al periodo ante 29.4.2018 e, con riguardo al medesimo periodo, prescritta la pretesa avversaria (v. narrativa); in via principale, nel merito, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato; con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado del giudizio”*.

Nello spiegato atto di gravame, l'Istituto appellante ha dedotto in via preliminare: *“1) In punto di improponibilità del ricorso avversario per carenza di domanda amministrativa di pagamento dell'Anf lavoratori dipendenti con riguardo al periodo ante 29.4.2018”; “2) Circa l'eccezione di prescrizione con riguardo al periodo ante 29.4.2018”*. Quanto alla fondatezza della pretesa, l'I.N.P.S. ha eccepito che l'allora ricorrente/attuale appellato non avrebbe *“mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare”*.

L'appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame *ex adverso* proposti sulla scorta delle prospettazioni vittoriosamente svolte in prime cure, chiedendone il rigetto, con conseguente integrale conferma dell'ordinanza gravata, il tutto con vittoria delle spese del grado.

Ricostituitosi il contraddittorio la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prime cure.

3. È infondato il **primo motivo** di appello proposto dall'I.N.P.S., a mezzo del quale l'Ente appellante ha coltivato in questa sede l'eccezione di *“improponibilità” del ricorso avversario per “carenza della previa domanda amministrativa di pagamento anf lavoratori dipendenti con riguardo al periodo*

ante 29.4.2018” (così l’eccezione era articolata in primo grado: “Il ricorrente, se ha presentato domanda di autorizzazione all’ANF e domande di pagamento ANF lavoratori dipendenti in data 28.4.2023 per il periodo dal 29.4.2018 al 28.2.2022, non ha, però, presentato la previa, imprescindibile, domanda amministrativa di pagamento dell’ANF per lavoratori dipendenti con riguardo al periodo ante 29.4.2018 (v. relazione amministrativa, che si produce in atti). L’autorizzazione anf è solamente un provvedimento autorizzativo preliminare alla effettiva richiesta della prestazione degli assegni al nucleo familiare. Si osserva che la domanda giudiziale deve essere preceduta dalla domanda amministrativa. Ne consegue, con riguardo al periodo ante 29.4.2018, la improponibilità della domanda giudiziale, che può essere rilevata d’ufficio dal Giudice in quanto la preventiva proposizione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell’azione giudiziaria, la mancanza della quale determina l’improponibilità dell’azione”).

Sul punto, il Tribunale di Piacenza nell’ordinanza qui appellata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione sollevata dall’I.N.P.S., ha osservato che: *“Deve, poi, essere esaminate l’eccezione di improcedibilità [recte: improponibilità, ma lo stesso Istituto aveva richiamato giurisprudenza relativa all’art. 443 c.p.c.] sollevata dall’istituto convenuto. Quanto alla mancata proposizione della domanda di pagamento nelle specifiche modalità previste dall’Ente Pubblico, giova considerare che il fatto che se l’INPS prevede una procedura telematica diversa, ciò non può incidere sulla sussistenza del diritto agli ANF del ricorrente per l’intero periodo in oggetto. D’altro canto, imporre alla parte, che si vede respingere la domanda di autorizzazione, l’onere di proporre la successiva domanda di pagamento, destinata verosimilmente ad essere parimenti rigettata, pur in assenza di contestazioni sulla sussistenza degli altri requisiti della prestazione, appare un onere meramente formale, che non trova rispondenza nella ratio normativa, oltre che un inutile aggravio procedimentale (nel caso di specie, il ricorrente il ricorrente ha presentato le domande di pagamento in data 28.04.2023 per il periodo dal 29.04.2018 al 28.02.2022 che, come attestato dalla comunicazione di INPS, sono state respinte)”.*

Tali considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e frutto di una puntuale applicazione al caso di specie dei principi regolatori della materia, sono condivise da questa Corte, essendo comunque opportuno richiamare, per gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti e per la completezza del sotteso ragionamento logico-giuridico, la sentenza n. 141/2021 R.S. del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 27.5.2021 (confermata integralmente con sentenza di questa Corte d’Appello n. 446/2022 depositata il 14.6.2022), ove in

relazione alla reiezione di speculare eccezione d'improcedibilità svolta dall'I.N.P.S. in fattispecie simile a quella per cui è causa, si ha modo di leggere: *“Anche la questione relativa all'eccezione di improponibilità della domanda è comunque infondata.*

INPS – per il caso di ricorrente impiegato in agricoltura, settore in relazione al quale l'Istituto eroga direttamente la prestazione – sostiene che la domanda di “mera” autorizzazione alla percezione degli assegni familiari (presentata anche nel caso di specie n.d.r.) non è sufficiente ad integrare il requisito di proponibilità della domanda giudiziale, posto che avrebbe dovuto essere inoltrata direttamente una domanda di percezione delle somme relative agli A.N.F.. Secondo INPS tale modus procedendi viola l'art. 443 c.p.c., secondo il cui 1° comma “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”.

L'eccezione (...) si ritiene essere infondata e ciò alla luce sia della ratio del meccanismo di cui all'art. 443 c.p.c., sia alla luce dei principi espressi dalla S.C. circa lo stesso, sia alla luce dei principi processuali in tema di identificazione dell'azione.

Nel caso di specie ad INPS veniva chiesta esattamente la prestazione – nel senso di bene della vita – rivendicata in questa sede, ossia gli assegni familiari. INPS negava, nel merito, tale prestazione, in fase amministrativa, esprimendo le ragioni che ostavano al riconoscimento degli assegni in questione. Ne consegue che la finalità deflattiva (“La preventiva presentazione della domanda amministrativa degli accessori del credito previdenziale o assistenziale, prevista ex art. 44 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. in l. 326 del 2003, a fini deflattivi del contenzioso e di accelerazione delle procedure di liquidazione, costituisce condizione di proponibilità della relativa domanda giudiziale e la sua omissione, attenendo ad un presupposto dell'azione, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, al pari della mancanza della domanda amministrativa relativa alla prestazione principale”: Cass. n. 2760/2019) del procedimento amministrativo non è stata raggiunta, non per la mancata specifica domanda del ricorrente, bensì per il diniego motivatamente espresso da INPS già in via amministrativa.

Non vi è dubbio, alla luce del decorso amministrativo (e poi processuale) della domanda del ricorrente, che anche una eventuale nuova domanda in via amministrativa subirebbe la stessa sorte di quella già presentata, con la

conseguente inutilità di ripercorrere (per fini deflattivi non realizzati per rigetto nel merito da parte di INPS) una ulteriore fase amministrativa.

Inoltre, come anticipato, anche i principi enunciati dalla S.C. in tema di art. 443 c.p.c. confermano tale conclusione, poste:

- l'irrilevanza dell'utilizzo di formulari predisposti dall'INPS o di formule sacramentali ("In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost": Cass. n. 24869/2019; Cass. n. 14412/2019): il ricorrente voleva gli assegni familiari e li ha chiesti in via amministrativa, pur avendo sbagliato modulistica; la prestazione richiesta è stata, quindi, perfettamente delineata in fase amministrativa, tanto che INPS già in quella fase gliela ha motivatamente negata nel merito;

- la necessità che la prestazione richiesta in via amministrativa sia la stessa richiesta in sede giudiziale ("In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio. (Nella specie, la S.C., riformando la decisione impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato improponibile il ricorso volto ad ottenere l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti per mancanza di prova della domanda amministrativa, non reputando sufficiente quella diretta all'accertamento sanitario ai fini dell'invalidità civile)": Cass. n. 19767/2017), ciò che, come detto, si è puntualmente verificato nel caso di specie, dovendo aversi riguardo al bene della vita anelato (qui A.N.F.), sempre senza formule sacramentali, indispensabilità dell'uso di formulari, al fine di non creare cause di improponibilità non previste dalla legge. Dunque, con la specifica domanda di autorizzazione agli assegni familiari per il quinquennio a ritroso a partire dalla data di presentazione della domanda è indubbio che il ricorrente volle chiedere e

chiede gli assegni familiari in questione, prestazione che INPS pure indubbiamente si rifiutò, nel merito, di corrispondere”.

Questo esito consente peraltro di superare anche l’eccezione di prescrizione, sollevata dall’Istituto sul presupposto dell’inidoneità della richiesta di autorizzazione alla percezione degli ANF a valere quale domanda di pagamento, con effetti interruttivi del decorso prescrizionale.

4. Nel merito, le doglianze dell’Istituto sono fondate.

Al riguardo, appare opportuno ricordare che l’assegno per il nucleo familiare – che ha sostituito, a decorrere dall’1.1.1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “*maggiorazione degli assegni familiari*” prevista dalla pregressa normativa di cui agli artt. 5 e 6 del d. l. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 79/1983 – compete, alle condizioni previste nell’art. 2 del d. l. n. 69/1988, convertito con modificazioni nella l. n. 153/1988.

L’art. 2 cit., nella sua perdurante vigenza (prestazione abrogata limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall’1.3.2022, per effetto dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021), prevede: “*1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all’articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall’assegno per il nucleo familiare.*

2. L’assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1 luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o

più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.

3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.

4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

6-bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.

7. Le variazioni del nucleo familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.

8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

8-bis. Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L. 2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo.

L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante.

10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

12-bis. Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni.

13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.

4.1. Orbene, avendo riguardo alla sopra richiamata disciplina legislativa, in correlazione alla fattispecie in esame, l'I.N.P.S., nello spiegato atto di gravame, ha contestato, reiterando speculare eccezione svolta in prime cure e disattesa dal Giudice a quo, che “*Il ricorrente/attuale appellato non ha mai (né in sede amministrativa, né in sede giudiziale) depositato idonea documentazione reddituale riferita all'intero nucleo con la quale il richiedente deve, anno per anno, attestare i redditi del proprio nucleo familiare*”.

Tale eccezione, ad avviso di questa Corte, “coglie nel segno” e conduce alla reiezione di tutte le domande formulate dall'allora ricorrente nel libello introduttivo del giudizio.

4.2. In proposito occorre analizzare la questione dell'utilizzabilità delle autocertificazioni nei rapporti con la pubblica amministrazione da parte degli stranieri residenti in Italia. Tale materia è disciplinata da alcune norme di legge, tra cui, innanzitutto, l'art. 2 commi 1 e 2, del d.P.R. 394/1999, secondo cui: “*I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.*

Gli stati, fatti e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia. L'interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, del testo unico”.

L'art. 3, commi 2, 3 e 4, del d.P.R. 445/2000 prevede altresì: *“2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.*

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”.

In base alla normativa richiamata, dunque, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può avvalersi di autocertificazioni in ogni rapporto con la pubblica amministrazione solo qualora sia necessario certificare stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane; negli altri casi, è necessario ottenere dall’autorità estera di provenienza idonea documentazione certificativa, corredata dalle traduzioni certificate e le firme legalizzate nei modi e nelle forme previste dalla legge (cfr. art. 33, commi 2 e 3, del d.P.R. 445/2000; il comma 4 prevede che *“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”*).

Non rientrano tra gli stati, qualità personali e fatti certificabili da autorità italiane i redditi e i patrimoni posseduti da stranieri in territorio estero, essendo evidente che esse non possono utilizzare all’estero gli stessi strumenti di accertamento di cui possono avvalersi per i redditi e patrimoni presenti sul territorio italiano, con riferimento all’accesso a documentazione amministrativa, utilizzo di banche dati, scambio di informazioni con altre amministrazioni, etc.

Se quindi la semplificazione offerta dalla possibilità di autocertificare il possesso di redditi e patrimoni in Italia si giustifica con l’esperibilità da parte della Pubblica Amministrazione di effettivi controlli *ex post* che possano fare emergere l’eventuale mendacità delle dichiarazioni del richiedente, appare ragionevole che la stessa agevolazione non sia permessa in situazioni in cui l’autorità italiana sia priva di strumenti efficaci per la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

La possibilità che la documentazione rilasciata dagli enti dello Stato estero legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane e debitamente tradotta possa essere sostituita da autocertificazione, è dunque priva di fondamento normativo (così come lo sono le dichiarazioni giurate in atti dell'ex coniuge, che non afferiscono peraltro a dati reddituali).

In particolare, si deve osservare che l'art. 2, comma 2, lett. b), del D.M. 12 maggio 2003, con cui è stata data attuazione all'art. 49, comma 1, della l. n. 289/2002, prevede che possa essere presentata autocertificazione per gli eventuali *“ulteriori redditi”*, restando comunque imprescindibile la *“certificazione, anche negativa, rilasciata dagli Organismi che in ciascuno Stato provvedono all'erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali”* di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) del D.M. 12 maggio 2003.

Inoltre, l'art. 2, comma 3, D.M. 12 maggio 2003 specifica che non è comunque sufficiente una mera autocertificazione, dato che *“le autocertificazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), devono contenere l'accertamento dell'identità personale del dichiarante, effettuato dall'Autorità consolare o dagli enti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152”* (sul punto, si richiama la sentenza n. 156/2023 R.S. del Tribunale Ordinario di Parma – Sezione Prima Civile – Sottosezione Lavoro emessa e pubblicata il 12.4.2023, confermata da questa Corte di Appello con sentenza emessa il 16.5.2024, in causa n. 528/2023 RG CA).

A ciò aggiungasi, in linea generale e con affermazione valevole sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri residenti in Italia, che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e l'autocertificazione, pur utilizzabili in sede amministrativa e nei limiti sopra indicati, non possono valere come prova in sede giudiziaria, in quanto nel giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, non può essere attribuito valore probatorio ad una dichiarazione diretta ad accertare fatti, stati e qualità personali dedotti a sostegno della domanda (in tal senso, v., tra le tante, Cass., 20.9.2004, n. 18856; conforme: Cass., 25.7.2002, n. 10981).

4.3. Ciò posto, va, quindi, osservato che il reddito complessivo del nucleo familiare dell'odierno appellato per gli anni rilevanti ai fini della domanda, a dispetto di quanto da lui sostenuto, non può ritenersi provato.

Ed invero, con specifico riferimento al proprio reddito personale, l'allora ricorrente, odierno appellato, si è limitato a produrre sub. doc. 14 fasc. di primo i propri C.U. per gli anni 2017 – 2021, produzione di per sé insufficiente, in quanto nella dichiarazione reddituale per A.N.F. devono altresì essere dichiarati eventuali altri redditi, come ad esempio i redditi soggetti a tassazione separata, alimenti, redditi dei familiari prodotti all'estero, ecc.

Nel caso di specie non vi sono idonee produzioni circa i redditi esteri dell'appellante, né in relazione al reddito dei componenti del proprio nucleo familiare.

Fermo quanto già rilevato circa l'irrilevanza delle dichiarazioni giurate in atti dell'ex coniuge, occorre osservare poi che la dichiarazione del Consolato dell'Ecuador a Milano, peraltro non legalizzata dalla Prefettura, secondo cui *“nessuno dei componenti della sua famiglia possiede un reddito superiore a euro 2840.41 e non godono nel paese d'origine di un analogo beneficio per i famigliari a carico, che attualmente risiedono e studiano in Ecuador”*, ha un contenuto insufficiente allo scopo in quanto dalla stessa non emerge sulla base di quali indicazioni il dato sia stato desunto. Neppure è specificato a quale arco temporale di afferenza l'attestazione reddituale del Consolato sia riferita ovvero se si faccia riferimento a redditi prodotti in Italia ovvero in Ecuador o a entrambi. Per altro, sul punto nessuna nuova produzione è stata svolta in sede di gravame (se non un'attestazione aggiornata del medesimo Consolato, legalizzata, dello stesso contenuto, così che non se ne può apprezzare la rilevanza).

Rimangano comunque esclusi dall'attestazione i redditi all'estero dell'appellante rispetto ai quali non vi sono produzioni.

Non vale a colmare la lacuna documentale il generico rilievo, svolto in primo grado dall'appellato, che *“Inoltre, ai medesimi fini presuntivi, si fa presente che il report del MAE indica come PIL pro capite in Ecuador tra il 2018 e il 2022 sia variato da un minimo di 5.670 USD a un massimo di 6.395 USD annui (cfr. dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri disponibili al sito internet https://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php)”*, né riscontri utili alla prova dell'elemento reddituale potrebbero trarsi dalle risultanze di una prova testimoniale, attesa la natura indiscutibilmente documentale degli elementi in questione (ciò che impedisce di valutare positivamente la richiesta così formulata in primo grado: *“nella residuale eventualità in cui il Tribunale non ritenesse comunque adempiuto l'onere della prova in tema di vivenza della moglie a carico del ricorrente, si chiede che le sia figurativamente attribuito un reddito pari al PIL pro capite sopra indicato per ciascuna annualità (somma che peraltro tiene conto anche delle rimesse dall'estero, nel nostro caso già conteggiate quali reddito prodotto dal ricorrente in Italia)”*).

Né potrebbe farsi questione di riconoscimento della prestazione in relazione all'attuale coniuge, nel periodo di residenza in Italia, in presenza di figli all'estero il cui reddito non è documentato, secondo quanto sopra indicato. Occorre evidenziare, infatti, che l'an della prestazione, nel caso di specie, è indissolubilmente legato anche all'individuazione della fascia di reddito familiare complessivo: si tratta, dunque, non già di una unica prestazione (gli A.N.F. in

generale) ma di un fascio di prestazioni di diversa entità, ciascuna delle quali ancorata a uno specifico requisito reddituale mancante il quale non è possibile (in alcun modo) collocare la domanda in alcuno degli scaglioni che rappresentano le tante prestazioni che vanno genericamente sotto il nome di A.N.F. La richiesta di condanna dell'odierno appellante, peraltro, è sempre stata specifica e determinata anche nel *quantum*, che rappresenta uno specifico profilo della domanda e che è onere dell'attore dimostrare, non potendosi trasformare – in mancanza della volontà delle parti ed a certe condizioni – un rigetto per mancanza di prova del *quantum* in un accoglimento limitato al solo *an debeatur*.

4.4. Va peraltro escluso che, in relazione al requisito reddituale in questione, possa configurarsi una “pista probatoria”, percorribile da questa Corte, atteso che *“nel rito del lavoro, solo nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi “piste probatorie” significative ai fini della ricerca della verità, ovvero allorché le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice, anche in grado di appello, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, è tenuto ad esercitare il potere-dovere, previsto dall’art. 437 c.p.c., di provvedere anche d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale probatorio e idonei a superare l’incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, ferma restando sempre la necessità che i fatti stessi siano stati allegati nell’atto introduttivo”* (così Cass. n. 18252/2011 e nel medesimo senso, del necessario presupposto di *semiplena probatio* dei fatti allegati, v. Cass. n. 19358/2015 e 15925 / 2020).

Quanto precede si afferma tenuto conto dei principi applicabili anche in materia, pacificamente evincibili dalle seguenti massime, secondo cui *“in tema di assegno di invalidità previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova è a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale”* (v. Cass. nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/2003; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011; 8856 / 2017) e secondo cui *“nei giudizi volti al riconoscimento del diritto alla pensione o ad assegno di invalidità civile, il requisito reddituale, al pari dei requisiti salutarie e di quello socio – economico, cosiddetto della incollocazione al lavoro, costituisce elemento costitutivo del diritto, la cui sussistenza va verificata anche d’ufficio ed è preclusa solo dalla relativa non contestazione, ove la situazione reddituale sia stata specificamente dedotta, nonché dal giudicato, nel caso in cui non sia stato proposto sul punto specifico motivo di appello”* (Cass. sent. n. 16395 / 2008, 6646 / 2012 e 17642 / 2016).

La necessità della specifica deduzione della situazione reddituale e della relativa prova non può dunque essere ovviata da istanze di acquisizione documentale volte alla conoscenza dei dati rilevanti, venendo in rilievo una richiesta del tutto esplorativa.

A conforto delle suesposte valutazioni, si osserva che questa Corte si è già pronunciata recentemente su diversi ricorsi in appello promossi contro l'I.N.P.S. aventi ad oggetto analoga questione, confermando le sentenze emesse in primo grado favorevoli, in punto di carenza di prova del requisito reddituale, all'assunto dell'Istituto, odierno appellante (tra le prime, v. sentenza Corte d'Appello di Bologna, sezione lavoro, n. 784/2021 del 05.10.2021). Questa Corte infatti, ha ritenuto, per quel che qui interessa ai fini del presente decidere e contrariamente all'assunto del Tribunale di Piacenza di cui all'ordinanza impugnata, che *“Il ... ha infatti allegato al ricorso le proprie dichiarazioni dei redditi, mod. 730 (doc. 18 e 19) presentate per gli anni 2016 e 2017, che peraltro riportano l'indicazione come viventi a carico di coniuge e cinque figli (l'attuale domanda concerne coniuge e sei figli), pacificamente costituenti mere dichiarazioni di scienza (e non autocertificazioni), e che attestano, ai fini della vivenza a carico, soglie e componenti di reddito non omogenei rispetto a quelli richiesti in autocertificazione ai fini degli A.N.F...”*.

E i principi già espressi in materia da questa Corte hanno trovato recente conferma in una serie di pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ove si è precisato (v. *ex multis*, Cass., 3.2.2025, n. 2604) che *“Sulle questioni sollevate dalla parte ricorrente, ivi compresa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Unione europea, si intende dare continuità all'orientamento di Cass. Sez. Lav. 04/09/2023 n.25663, nei termini che seguono: «Venendo ora ai lavoratori migranti in ambito europeo, la regola generale è che ad essi va esteso il trattamento in questione in base alla legge del luogo in cui si svolge la prestazione, anche se i familiari beneficiari risiedono altrove (art.73, reg. CE n.1408/1971). Essendo prevista in questi termini – esattamente per motivi egualitari - la loro partecipazione all'intervento di tutela della famiglia da parte dello Stato ove gli stessi soggiornano, priva di pregio è la prospettazione del ricorrente, secondo la quale l'individuazione del reddito familiare del lavoratore extracomunitario debba basarsi unicamente sull'allegazione del modello CUD il quale certifica il solo reddito del richiedente, per l'oggettiva difficoltà di dimostrare il reddito del nucleo familiare. Una siffatta conclusione snaturerebbe, di fatto, la funzione dell'assegno al nucleo familiare così come il nostro legislatore ha inteso delinearla, nel senso cioè di rappresentare una misura rivolta non già all'integrazione economica della retribuzione del capofamiglia considerata insufficiente in via presuntiva, bensì all'introduzione di un beneficio*

in favore del nucleo familiare in relazione a un accertamento in concreto del reale fabbisogno della famiglia, riferito al rapporto tra il numero dei componenti il nucleo e l'ammontare del reddito complessivo dello stesso (cfr., per tutte, Cass., n.4419 del 2000). Quanto alla prova circa il possesso del requisito reddituale del nucleo familiare, a norma del comma 9 dell'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, essa deve essere fornita dal richiedente (Cass. n. 16710 del 2022; Cass. n. 8973 del 2014) attraverso un'attestazione la quale, pur se non sottoponibile ad autenticazione, è sanzionabile, anche penalmente, a norma dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. La parte invoca il vizio di violazione di legge, là dove la questione attiene alla mancata dimostrazione del reddito percepito dal nucleo familiare e, pur se dal motivo di censura si evince che la parte ritenga di avere ottemperato all'onere della prova allegando il solo modello CUD, ciò non è sufficiente a giustificare l'adempimento dell'onere probatorio gravante su di essa, poiché, come si è appena rilevato, tale certificazione non attesta il reddito del nucleo familiare, bensì quello del solo richiedente. Da ciò consegue che il possesso del requisito reddituale in capo all'intero nucleo familiare costituisce un elemento costitutivo del diritto preteso. Sotto tale profilo, quindi, deve ritenersi che l'onere di provarne la sussistenza ridondi a carico tanto del cittadino italiano e/o europeo quanto del cittadino extraeuropeo soggiornante che ne abbia fatto richiesta. In tal modo va letto l'art. 2 co. 9 del d.l. n. 69, ove si omette qual si voglia distinguo fra le due tipologie di lavoratori: deve infatti ritenersi che il mancato riferimento alla loro provenienza territoriale sia stata consapevolmente adottata dal legislatore proprio in quanto il principio che introduce – questo sì egualitario - appare il più coerente con la struttura stessa (oltre che con la funzione) dell'assegno al nucleo familiare. Pertanto, non essendo possibile muovere nessuna censura di violazione del diritto antidiscriminatorio nei confronti della disposizione in esame, neppure trova fondamento la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia avanzata dal ricorrente per asserita violazione del principio di parità di trattamento» (v. anche Cass. Sez. Lav. 13/02/2023, n.4377).

6. Si è già rilevato che la Corte territoriale - in conformità con quanto già ritenuto dal giudice di prime cure - ha rigettato la domanda ritenendo la assoluta carenza di deduzione, allegazione e prova da parte ricorrente/appellante del requisito reddituale (pag.6). Questa la ratio decidendi.

7. Il motivo di ricorso si risolve nella richiesta di procedere ad una nuova e diversa valutazione della documentazione reddituale già prodotta dal ricorrente, della quale si postula la sufficienza. Valutazione in questa sede di legittimità non ammissibile in quanto il sindacato sull'apprezzamento dei fatti da parte del giudice del merito è limitato alle ipotesi di violazione delle regole stabilite in

materia di valutazione delle prove c.d. legali ed al rispetto del minimo costituzionale di motivazione.

8. I documenti esaminati dalla Corte territoriale non hanno la natura della prova legale documentale come prevista dagli artt. 2700 e 2702 cod. civ., né tale natura viene postulata dalla parte ricorrente. La Corte ha inoltre congruamente motivato l'apprezzamento delle risultanze probatorie dei documenti prodotti, spiegando perché dall'«attestato di stato di famiglia» del consolato senegalese non fosse dato di individuare in specifico l'ammontare dei redditi complessivamente facenti capo al nucleo familiare, e ciò in un contesto nel quale non risultava nemmeno chiaro quali fossero i componenti del nucleo familiare».

5. Per questi motivi, assorbenti di ogni altro aspetto dedotto in causa, l'appello dell'I.N.P.S. va accolto, con conseguente reiezione delle domande proposte dall'interessato con il libello introduttivo del giudizio.

6. La complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie esaminata, le difficoltà ricostruttive dei fatti che l'odierno appellato avrebbe dovuto dimostrare e l'opinabilità delle valutazioni compiute da questa Corte (rispetto alle quali l'allora ricorrente ha prodotto svariati precedenti giurisprudenziali di segno contrario), complessivamente considerate, costituiscono “*gravi ed eccezionali ragioni*” ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale 77/2018 per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:

accoglie l'appello proposto dall'I.N.P.S. e, in riforma dell'impugnata ordinanza, **rigetta** le domande proposte da Rey Torres Randolph Ricardo con il ricorso introduttivo del giudizio;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Bologna il 6.2.2025

Il Consigliere est.
dott. Luca Mascini

Il Presidente
dott.ssa Marcella Angelini